



## Tribunale di Milano

### Seconda sezione civile ( Procedure di crisi e di insolvenza).

Milano 14.06.2022.

**Oggetto: Revisione e semplificazione dei criteri di assegnazione nelle procedure concorsuali degli incarichi di curatore , commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, legale, perito stimatore o coadiutore tecnico e dei relativi criteri di liquidazione dei compensi.**

PREMESSA : Il testo della presente circolare è sostitutivo di quella numero 4 del 2010 emessa in data 27/9/2010 ,successivamente integrata dalla comunicazione di servizio numero tre del 2012.

Già da diversi anni i giudici delegati di questa sezione seconda del tribunale di Milano, nelle riunioni periodiche di cui all'articolo 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario, hanno elaborato i criteri di massima in tema di nomine dei soggetti che con la sezione collaborano, riguardanti sia gli organi delle procedure concorsuali sia i legali sia i periti estimatori e non, nell'ambito di una strategia volta alla più efficiente e celere gestione delle procedure concorsuali.

Ora, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi , vi sono nuove figure professionali di ausilio previste ad esempio nel concordato semplificato, ma per esse la totale assenza di esperienza concreta consiglia di differire la enunciazione di principi che sono riservati ad interventi successivi di aggiornamento integrativo della presente circolare.

Dopo l'emissione delle circolari unificate 2 e 04 del 2010 che ha comportato un'opera di sintesi, revisione, aggiornamento dei criteri di nomina , ora la sezione ha ritenuto necessario ed indilazionabile procedere ad una revisione che recepisce le novità legislative, non ritenendo più esaustiva la comunicazione di servizio numero tre del 2012, ed ove possibile ha inteso realizzare una semplificazione che rendesse facilmente interpretabile la volontà che anima la circolare e intellegibile la ratio delle disposizioni , soprattutto, ma non solo, con riferimento ai criteri di liquidazione dei legali che collaborano con la sezione, questione quest'ultima che, nella incertezza prodottasi, necessariamente incrementa il contenzioso dei reclami .

Si precisa che i criteri sono stati rivisti soprattutto nell'ottica della funzionalità rispetto al nuovo codice della crisi. Introdotto il 15 luglio del 2022 e dei principi di trasparenza, rotazione, professionalità che lo caratterizzano per le nomine,( principi largamente anticipati anni fa dalle scelte della sezione.) .

#### **A) L'attribuzione degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale .**

Nell'esercizio della discrezionalità, ispirata ai principi generali dettati dal legislatore, che il nuovo codice attribuisce al tribunale fallimentare ai fini della nomina dei curatori e dei commissari giudiziali nonché dei liquidatori, il Tribunale ha deciso di mantenere l'applicazione di alcune condizioni integrative:

**uno): costituisce requisito formale soggettivo per la nomina** a tali cariche l'appartenenza o iscrizione da almeno tre anni all'ordine degli avvocati e o all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di

Milano, o all'albo dei consulenti del lavoro se dovesse essere nominato tale tipo di professionista per particolari esigenze;

**due): le nomine di nuovi professionisti vengono effettuate di norma in base alle esigenze dell'ufficio** e solo previa specifica istanza dell'interessato, cui si deve unire un *curriculum vitae* allegato da cui emerga il possesso di conoscenze ed esperienze specifiche adeguate allo svolgimento delle funzioni curatorie o commissariali, attestato anche dai professionisti con i quali l'attività di tirocinio o di pratica o professionale, ritenuta indispensabile, è stata svolta. Si ribadisce infatti che la delicatezza delle questioni trattate dal tribunale di Milano e l'entità del carico di lavoro di ciascun giudice, non consente di far svolgere il tirocinio direttamente nelle pratiche della sezione, imponendo ai creditori di sopportare il pericolo dell'inesperienza totale dei soggetti nominati.

**Tre):** Si deve tenere conto che l'impegno necessario, anche alla luce del contenuto della riforma recentemente entrata in vigore, fa sì che **anagraficamente debbano essere preferiti nelle nuove nomine coloro che consentano di mantenere un rapporto collaborativo prolungato nel tempo**, quindi tendenzialmente di età abbastanza contenuta, preferibilmente sino ai 40 anni di età;

**l'età limite a partire dalla quale non possono più essere attribuite procedure concorsuali, a chi già le abbia ricevute in passato, è il compimento del 70° anno di età**, in ogni caso però si consente logicamente, come in passato, a coloro che abbiano raggiunto tale età, di proseguire e portare a compimento le procedure già ad essi affidate, senza altri limiti di tempo se non quelli di chiudere celermente le procedure affidate, come previsto dal codice della crisi.

**Quattro): Per quanto riguarda i criteri di merito relativi alle nomine successive alla prima**, i giudici delegati, come in passato, svolgono **periodicamente una verifica, di regola annuale**, sulla diligenza ed efficienza con cui le attività delle procedure vengono svolte dai soggetti nominati, con riferimento anche alla importanza delle procedure loro affidate ( per difficoltà e valore) e un monitoraggio dei risultati economici delle stesse, come peraltro indicato dal codice della crisi.

**Cinque): a fini di trasparenza** si osserva che tramite la consolle è possibile individuare tutte le nomine avvenute in un determinato lasso di tempo, quindi si dispone che all'inizio dell'anno **venga pubblicato sul sito del tribunale l'elenco dei professionisti nominati dalla sezione nell'anno precedente**.

**Sei ): ai fini della valutazione del professionista con riferimento alla sua idoneità** a svolgere incarichi di qualunque valore , anche di rilievo, la sezione valuta la onorabilità, l'etica professionale, la correttezza deontologica sotto tutti i profili, i rapporti intrattenuti con i colleghi, i cancellieri, i creditori, i terzi e naturalmente con i giudici.

Considera infine con attenzione la disponibilità della persona e la assenza di comportamenti collusivi con altri professionisti soprattutto con riferimento allo scambio incrociato di incarichi,.

Viene dato rilievo alla diligenza ed alla puntualità nell'assolvimento dei doveri funzionali stabiliti dalla legge o dal giudice delegato, con particolare attenzione all'immediatezza nella sigillazione ed inventariazione, alla redazione della 33 preliminare, alla presenza nelle udienze di verifica, al pagamento tempestivo delle spese prenotate a debito per il campione civile, non appena disponibili le somme, alla presentazione nei tempi di legge del programma di liquidazione ed al tempestivo avvio delle attività di vendita negli otto mesi di legge. Analogamente influenzano la valutazione del curatore la tempestività e correttezza dei progetti di riparto depositati, la tempestività nell'avviare le azioni recuperatorie o risarcitorie tendenti alla ricostruzione del patrimonio della società liquidanda, il non rispetto del deposito puntuale delle informative semestrali e la solerzia nel deposito dei rendiconti ,valutando altresì possibilità di chiusure alternative come il 118 comma secondo e comunque nei limiti stabiliti dalla legge Pinto.

**Sette):** La sezione, pur valutando le difficoltà qualche volta riferite dai nominati, perlopiù legate a dati caratteriali, ha confermato la **meritevolezza della prassi di nominare**, quando il tribunale lo reputi opportuno, per procedure particolarmente complesse o di rilevanti dimensioni, **un collegio di professionisti, usualmente tre**, al fine di permettere loro di deliberare a maggioranza in caso di disaccordo, tra curatori o commissari, sia per consentire di avvalersi del contributo sinergico che può provenire da più professionisti che sono in possesso di diversi saperi, sia per rendere ancor più veloce il programma di redistribuzione perequativo degli incarichi, consentendo poi soprattutto nelle procedure non liquidatorie di incrementare il numero dei professionisti cui possono essere affidate le procedure più delicate, promuovendo l'affiancamento dei soggetti meno esperti a professionisti più esperti, così da garantire una crescita professionale e nello stesso tempo consentire il controllo della crescita da parte di soggetti più esperti.

**Otto): Effetti dei provvedimenti di revoca dei curatori ex articolo 134 .**

Nel caso in cui un curatore fallimentare venga revocato da un fallimento ai sensi dell'articolo 134 o rimosso e sostituito ai sensi del 135 CC. II per condotte rilevanti anche ai sensi del 134, la notizia viene circolarizzata a tutti i giudici delegati dalla cancelleria, i quali procedono d'ufficio ad una disamina di tutte le procedure allo stesso affidate, al fine di valutare se vi siano ragioni analoghe per rimuoverlo dalle altre procedure o se sia definitivamente venuto meno il rapporto di fiducia indispensabile che deve legare il professionista al tribunale .

**Il professionista revocato non è più soggetto a nuove nomine.**

**Nove ):** Sotto il profilo della trasparenza si rammenta che è **obbligo imprescindibile** dei curatori , dei commissari e dei liquidatori giudiziali **di comunicare riservatamente**, ma con assoluta tempestività, al presidente della sezione, non oltre i 15 giorni da quando essi stessi ne abbiano avuto conoscenza, **l'avvio nei loro confronti di azioni di responsabilità o di procedimenti penali (in caso di avviso di garanzia o di iscrizione di avviso di reato) o disciplinari** nonché la pronuncia delle relative decisioni e dei provvedimenti di cancellazione dal rispettivo albo professionale con la data di efficacia relativa.

In caso di cancellazione dall'albo il professionista non può più ricevere nuovi incarichi di curatore , commissario o liquidatore ma conserva gli incarichi in corso, salvo che sussistano altre ragioni per procedere alla revoca.

In caso di provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza i giudici delegati valuteranno volta per volta le singole fattispecie e la relativa gravità e il tipo di conseguenze che i suddetti provvedimenti possono avere sull'attribuzione di nuovi incarichi e/o sulla prosecuzione degli stessi

**Dieci) Liquidazione dei compensi ai curatori.**

**Dieci. Uno): Procedure "capienti".**

Sono da considerare procedure capienti quelle che hanno un attivo almeno sufficiente per il pagamento dell'intero compenso spettante al curatore. Tali procedure, soprattutto per la durata ,che la liquidazione e successiva ripartizione comportano, possono prevedere acconti sul compenso finale i quali però devono, salvo giustificati motivi ( cfr. art. 137 CC.II.), sempre essere connessi all'esecuzione di riparti.

Il compenso finale, in base al quale vengono calcolati in proporzione anche i singoli acconti, viene liquidato dal tribunale con l'applicazione delle percentuali di legge sull'attivo e sul passivo del DM n. 30 del 2012,

Poiché vi è una entità massima ed una minima, la scelta viene effettuata dal Tribunale tenuto conto di come concretamente la procedura di liquidazione giudiziale è stata condotta dal curatore, con particolare attenzione ai tempi ed ai risultati economici dell'attività, nonché alla importanza della procedura ed alla sua difficoltà.

Quando il curatore chieda la **liquidazione finale o acconti** deve proporre l'istanza al giudice delegato specificando se ha già ricevuto acconti ordinari o ex art. 219 CC.II. Deve indicare altresì con esattezza **l'attivo realizzato e ripartibile**, (non i soli risparmi propiziati), **il passivo accertato ed ammesso** e le giacenze effettive alla data dell'istanza sul conto corrente della procedura.

Sempre al fine di fornire riassuntivamente i dati necessari alla liquidazione, ritenuti sensibili dalla stesura del nuovo codice, dovrà essere indicata la data di deposito del piano di liquidazione e la sua tempestività o meno, quella di inizio dell'attività liquidatoria indicandone la tempestività o meno e il numero di esperimenti l'anno di liquidazione compiuti; la data di deposito della prerelazione 130 co 1°, la data di deposito della relazione 130 4° e 5° comma e le date di deposito dei rapporti semestrali e loro rispettiva tempestività. Infine la data di approvazione del rendiconto. Si invita ad evitare trattazioni di pagine e pagine descrittive dell'attività compiuta negli anni, limitando ad una sintesi logica degli eventi per i soli procedimenti di rilevante difficoltà.

#### **Dieci .Due) : Procedure incapienti .Totalmente o parzialmente.**

In esse non può, ovviamente, essere liquidato alcun acconto, la liquidazione avviene dopo il rendiconto e l'esborso viene posto a carico dell'Erario, ( applicando secondo le disposizioni di legge i minimi tariffari) .

#### **Se non è stato recuperato alcun attivo l'esborso come detto è posto a carico dello Stato.**

Se vi è stato un recupero minimale che non consente la copertura integrale del compenso e spese del curatore **il Tribunale pone a carico a carico dello Stato solo l'esubero che non trova copertura**, per questa ragione il curatore, prima di depositare l'istanza deve farsi calcolare dalla banca con esattezza gli interessi per avere la somma esatta giacente alla chiusura. All'atto della istanza in questo caso il professionista deve indicare l'entità dell'eventuale attivo, il passivo accertato, come al punto Dieci .uno, **depositare la documentazione di tutte le spese fatte di cui si chiede il rimborso a carico dello Stato, l'indicazione della data di approvazione del rendiconto ( l'omesso deposito della documentazione impedisce l'evasione dell'atto integralmente e costringe sempre a chiedere la integrazione).**

#### **Dieci.Tre) : Fallimenti revocati.**

Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte ( cfr Cass 10099 del 2008 e n. 12411 del 2006) il Tribunale ha la competenza ed il potere di liquidare il compenso del curatore. Ma questi, per ottenere il pagamento materiale, salva l'ipotesi che in sede di revoca si riconosca la responsabilità del debitore come previsto dal D.P.R. 115 del 2002, deve promuovere un ordinario giudizio di cognizione contenziosa nei confronti dell'Erario secondo Cass, 25 maggio 2006, n. 12411. L'obbligo a carico dell'Erario di corrispondere il compenso consegue alla decisione della Corte Costituzionale n. 174 del 2006 che ha interpretato il D.P.R. n. 115 del 2002 sul patrocinio a spese dello Stato nel suo art. 146 comma 3 lettera C) come comprensivo del curatore tra gli ausiliari del giudice che, se effettuano una prestazione professionale, devono essere comunque pagati.

#### **Dieci.Quattro): Liquidazione del compenso al Commissario giudiziale del concordato preventivo ex 44 CC.II. e ss. .**

Le modalità di calcolo del compenso del commissario giudiziale sono solo in parte corrispondenti a quelle del punto Dieci.Uno.

Viene per altro maggiormente valorizzata l'attività tipica di ricostruzione e disamina del passivo, non essendo di regola suo compito procedere ad attività di liquidazione, quella di sorveglianza, con particolare riferimento alle attività nel concordato in continuità ed alla complessità della gestione da sorvegliare, al numero delle relazioni periodiche depositate ed al livello dell'approfondimento raggiunto nella valutazione dell'andamento della fase esecutiva rispetto al piano omologato. In ogni caso il Tribunale valuta l'attività svolta, concretamente, la urgenza, la consistenza dei risultati e l'importanza della singola procedura, per scegliere nella fattispecie quali parametri adottare fra i massimi ed i minimi di legge.

**Gli acconti, salvo casi veramente eccezionali vengono erogati solo dopo l'omologa.**

Per ottenere la liquidazione del compenso il commissario pertanto deve presentare istanza indicando l'attivo indicato nella relazione approntata ai sensi dell'art. 105 del CC.II., ed il passivo nella stessa indicato, l'ammontare delle spese sostenute e documentate e l'entità attuale delle disponibilità del conto corrente.

**Dieci.Cinque ): La liquidazione dei compensi e degli acconti al liquidatore giudiziale del concordato preventivo ex 114 CC.II..**

Il liquidatore giudiziale viene liquidato solo in parte in analogia col curatore fallimentare, in quanto l'attività che compie relativa all'accertamento dei crediti è molto meno approfondita, essendo finalizzata solo alla predisposizione del piano di riparto, di quella del curatore, mentre relativamente alla realizzazione del patrimonio svolge attività sostanzialmente analoga, anche se priva della intera gamma di possibilità ricostruttive che il curatore ha, viste le limitazioni imposte dal 115 CC.II.

Conseguentemente il calcolo dell'attivo avrà quale parametro di riferimento solo l'attivo in concreto realizzato dal liquidatore giudiziale ed il passivo ha i parametri minimi calcolati sul passivo indicato nella relazione ex art. 105 CC.II. dei commissari.

Sono erogabili, anche in questa ipotesi, degli acconti sul compenso, ma solo dopo la esecuzione di almeno un riparto.

Per ottenere la liquidazione del compenso il liquidatore deve presentare istanza con indicazione dell'attivo realizzato in sede di liquidazione, la entità del passivo di cui alla relazione 105 CC.II., le spese sostenute e le disponibilità del conto corrente della procedura, con l'avvertenza che il saldo finale avverrà a concordato eseguito integralmente.

**Undici ): Assegnazione di incarichi ai legali delle procedure:**

Anche nella procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e seguenti della legge riformata, ai sensi dell'articolo 128 è il curatore che nomina i difensori della procedura che assumono la veste di avvocato della liquidazione giudiziale, rimane però ovviamente l'obbligo del giudice delegato, unitamente al comitato dei creditori ove esistente, di controllare le nomine dei legali dei curatori, al fine di accertare che rispondano oltre che ai criteri di correttezza deontologica ed eticità, ad una adeguata turnazione, specializzazione, ed esperienza. Senza dimenticare il tendenziale rispetto della territorialità, l'accertata inesistenza di vincoli associativi e di accordi economici con il curatore, l'inesistenza di subordinazione o vincoli parentali o coniugali od affettivi di fatto con lo stesso.

Per questa ragione il giudice delegato deve essere informato delle ragioni della scelta professionale di quel legale specifico, accompagnata dalla dichiarazione del curatore che non sussistono i vincoli di cui sopra.

Il medesimo curatore nel caso in cui ravvisi un inadeguato svolgimento delle prestazioni o peggio un errato svolgimento da parte del legale, (a causa di reiterati ritardi ingiustificati, di erronea o inefficace impostazione della causa, di mancata tempestiva informazione sull'andamento della controversia, insensibilità rispetto alle problematiche della durata del giusto processo) deve segnalare tali comportamenti al giudice delegato e proporre, se lo ritiene opportuno, la revoca dall'incarico.

Nonostante la enunciazione dei seguenti principi generali, la sezione continua a ritenere che permanga la necessità di applicare alcuni criteri uniformi di controllo preventivo che abbiano portata generale sui criteri di nomina, in quanto riguardanti l'intera categoria degli avvocati iscritti all'albo, e quindi in relazione al fatto che essi sono chiamati a prestare attività professionale con riferimento a procedimenti giudiziari quali sono le procedure concorsuali, il che implica che vi deve essere sempre un'equa distribuzione degli incarichi, trasparente. Come noto da tempo la sezione ha adottato alcune linee guida, che qui richiama:

#### **Undici.Uno): linee guida per individuare i legali che assistono le procedure .**

La sezione continua a ritenere che debba essere **fissato un tetto massimo annuo di incarichi**.

I giudici delegati hanno così, dopo numerose esperienze e rilevazioni, eseguite negli anni di vigenza delle precedenti circolari, deciso confermare che il numero massimo degli incarichi conferibili a ciascun singolo avvocato, nell'anno, **deve essere individuato in 20, soluzione che mantiene la sua validità**.

**Il giudice delegato che dovesse accertare, successivamente, il superamento del numero indicato valuterà se procedere alla revoca dell'incarico al legale ai sensi dell'articolo 123 B del codice riformato.**

Tale limite è derogabile in casi particolarissimi, che vanno rappresentati adeguatamente al giudice delegato che deve autorizzare la nomina consapevolmente.

#### **Undici.Uno.Uno) obblighi integrativi e specificativi di quello sub 10.1.**

Si rammenta che ciascun curatore **non potrà nominare lo stesso legale per più di sei volte nel corso di uno stesso anno e mai più di tre volte nell'ambito dello stesso per fallimento**, salva espressa autorizzazione del giudice delegato. È evidente che l'escamotage di nominare un avvocato dello stesso studio di quello già nominato, non consente di superare il divieto dianzi evidenziato e risulta in violazione del divieto descritto.

Il giudice, **in caso di superamento, potrà valutare se attivare il procedimento di revoca del curatore reticente ai sensi dell'articolo 134 del codice della crisi**.

La **derogabilità** di tale numero di nomine all'interno dello stesso fallimento è connessa solo a casi specifici e predeterminati, come può essere ad esempio l'ipotesi di dover porre in essere molteplici cause ripetitive, in applicazione dello stesso principio di diritto, soprattutto se di valore modesto, ed appaia sconsigliabile parcellizzare gli incarichi, in ogni caso questa esigenza va fatta presente al giudice delegato al momento della nomina chiaramente e il giudice deve condividere l'impostazione del curatore.

La Sezione ha deciso di mantenere al di fuori di tale computo il recupero crediti mediante procedimenti monitorati limitatamente alla fase non ancora contenziosa, mentre le opposizioni a decreto ingiuntivo rientrano a tutti gli effetti fra ai giudizi che devono essere computati numericamente ai fini sopraindicati.

**Per quanto riguarda l'attività di redazione dei pareri**, che è spesso oggetto di disaccordo in sede di liquidazione da parte dei legali, la stessa è considerata a tutti gli effetti un incarico a meno che ad esso non segua una controversia giudiziale direttamente conseguenza del parere. In tal caso essa verrà liquidata all'interno della voce "studio della controversia" e quindi diventerà attività giudiziale unitaria.



Il Plenum dei giudici delegati ha ritenuto infine che **non operi il cumulo numerico in caso di incarichi giudiziali che costituiscano prosecuzione di un incarico giudiziale precedente**, come i giudizi di impugnazione e le azioni esecutive consecutivi alle cause affidate in primo grado.

Ha ribadito peraltro che **i curatori devono astenersi dal nominare come legali altri professionisti inseriti nel proprio studio o con i quali vi siano comunque collaborazioni continuative, rapporti stretti di amicizia con frequentazione abituale, parentela, affinità, coniugio, convivenza di fatto.**

#### **Undici.Uno.Due Le nomine di scambio.**

**Al fine di evitare il fenomeno delle nomine di scambio**, sul quale si è acceso recentemente un “faro” con particolare riferimento alle procedure di natura amministrativa, tanto che il legislatore è intervenuto con una disposizione normativa, **il curatore deve astenersi dal nominare come legali avvocati che abbiano a loro volta nominato lui stesso come legale delle procedure ad essi affidate nei tre anni precedenti.**

Nei casi dubbi quando la nomina possa apparire “necessaria” il curatore deve informare immediatamente il giudice delegato rappresentando adeguatamente la situazione ed ottenerne l’autorizzazione, in mancanza la scoperta successiva della violazione , del dovere di astensione dalla nomina , legittima il giudice delegato a procedere alla revoca ex 134 CC.II.

**Undici .due: Obbligo di conoscenza e condivisione-accettazione dei predetti criteri di nomina del legale e di relazione al giudice delegato sullo “stato delle nomine”.**

I legali al momento della nomina devono dichiarare di conoscere tutti i menzionati criteri enunciati e di dividerli ed accettarli con **un apposito atto scritto**, nel quale sotto la propria responsabilità dichiarano **quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti nell’anno in corso, specificando il numero degli incarichi dell’anno emessi dalla sezione compresi quelli ai sensi dell’articolo 207 , 208 e 210 CC.II.**

Peraltro gli stessi curatori, come previsto dal programma di liquidazione all’art. 213 CC.II , devono indicare sin dalla sua redazione quale sia la natura delle cause che intendono proporre, revocatoria, recuperatoria, di responsabilità, ecc., e i legali di cui intendano avvalersi.

In ogni caso i curatori devono depositare sempre nel fascicolo telematico un’apposita informativa su ciascuna nomina sia stata eseguita in via stragiudiziale o per l’opposizione allo stato passivo, per la quale come noto non occorre la autorizzazione del giudice, potendo bastare quella del comitato dei creditori se esistente.

La indicazione dello stato delle nomine poi deve essere riportata nella relazione depositata ai sensi dell’articolo 130 e nei rapporti semestrali che via via, successivamente alla relazione citata, devono essere depositati nel fascicolo telematico.

#### **Capitolo Dodici): La liquidazione dei compensi ai legali delle procedure fallimentari.**

**PREMESSA:** Le due circolari del presidente della sezione del 2010 davano atto dell’esistenza dell’articolo 2 primo comma del decreto-legge 4 luglio 2006 numero 223 c.d. Decreto Bersani, il quale, abrogando le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ha escluso che nel rapporto cliente -avvocato potesse più valere la regola di inderogabilità assoluta o relativa dei minimi tariffari, rendendo legittimi i patti preventivi o successivi stipulati tra gli avvocati e i loro clienti con cui si

prevedesse un compenso inferiore ai minimi o ai fissi tariffari. Vi era la convinzione, tenuto conto del fatto che l'attività espletata nell'interesse delle procedure concorsuali rispondeva a finalità pubblicistiche e che gli avvocati specializzati nella materia potevano anche avere una collaborazione continuativa con la sezione fallimentare, che fosse giustificata la stipulazione di patti preventivi tra il curatore e l'avvocato che prevedessero compensi scontati o promozionali, quindi inferiori ai minimi tariffari. Analogamente si era ritenuto che il curatore adempisse correttamente ai suoi doveri funzionali realizzando queste pattuizioni preventive indipendentemente da una sollecitazione in tal senso del giudice delegato o del comitato dei creditori.

L'emissione della legge 31/12/2012 numero 247 recante la nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense, aveva però introdotto degli elementi di variazione ed incompatibilità che avevano indotto l'allora presidente della sezione a rivedere integrandola la circolare del 4.12.2010 con una c.d. comunicazione di servizio numero tre del 2012, datata 4 dicembre del medesimo anno, nella quale si persisteva nel ritenere che gli incarichi conferiti sulla base dell'accettazione pattizia dei criteri fissati dalla circolare del dicembre 2010, costituendo una regolamentazione convenzionale dei compensi, potessero continuare ad essere liquidati quale base di commisurazione convenzionale, come in precedenza, in quanto la legge 27 del 2012 aveva fatto salva la determinazione dei compensi sulla base di atti di natura contrattuale, i quali superavano le regole generali del sistema tariffario o parametrico, la cui funzione era solo sussidiaria. Così, per gli incarichi conferiti successivamente, i criteri di commisurazione dei compensi sono rimasti uguali e si è riaffermata la possibilità di patti di quota lite di cui ai punti H15, o, H15,p, e H15,q della circolare del 2010. Per la liquidazione secondo criteri ordinari e non in base a patti di quota lite, invece, preso atto che non vi era più distinzione fra diritti ed onorari, mentre non era possibile aggiungere al compenso le spese generali di studio ed i contributi previdenziali, ma solo le spese usuali anticipate, veniva emessa una: "revisione nuova griglia di calcolo" di cui alla pagina cinque della comunicazione di servizio citata numero tre del 2012. Essa si riferiva ad ipotesi di controversie di medio impegno ed importanza, che si snodassero attraverso tutte le fasi processuali previste dalla nuova legge, richiamando il potere sempre esistente del giudice di procedere alla liquidazione del compenso tenuto conto della natura della causa, della sua complessità, del pregio dell'opera prestata e dei risultati ottenuti dal giudizio.

#### **Dodici.Uno) La decisione del plenum 14.06.2022 della sezione ;**

Diversi anni dopo il 2010, sentendo l'impellente esigenza di adeguare alla nuova realtà legislativa e sociale il sistema di liquidazione dei corrispettivi ai legali, sollecitato dall'ordine degli avvocati che con sua commissione ha approntato addirittura un elaborato propositivo di cui il Plenum ha preso visione, ai fini della modifica della circolare del dicembre 2010 n. 4, il plenum dei giudici della sezione, avendo ben presente la liberalizzazione realizzata dal decreto 233 del 2006, **non intende però di regola legittimare in via generale ed astratta la liquidazione dei compensi al di sotto dei parametri minimi del cosiddetto equo compenso fissato dall'articolo 13 bis della legge 31 dicembre 2012 numero 247.** Tale considerazione, in seguito alla promulgazione del decreto ministeriale 10 marzo 2014 numero 55, in vigore dal 3 aprile del 2014 con il quale si sono fissati i parametri richiesti dall'articolo 13 co. 6 della legge 247 succitata, si giustifica e sostiene avendo riferimento al concetto di necessità di liquidazione di un **equo compenso dell'attività svolta**. Con la successiva emissione dell'articolo 19 quaterdecies, comma primo, del decreto-legge 16 ottobre 2017 numero 148 convertito in legge 4 dicembre 2017 numero 172, poi il legislatore ha stabilito che nei casi in cui le convenzioni pattizie in deroga siano unilateralmente predisposte da imprese di grandi dimensioni, o banche, il compenso delle convenzioni deve risultare comunque **equo e cioè proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministero di giustizia**. Tale disposizione è stata



dettata per evitare che in ipotesi in cui le convenzioni siano unilateralmente predisposte da una parte dotata di potere contrattuale sovrastante rispetto al professionista ( situazione rispetto alla quale innegabilmente si ravvisano indizi nella presente fattispecie ) costui sia costretto a subire indebitamente una riduzione dei compensi anche al di sotto di quanto appaia equo. L'articolo 19 quaterdecies citato, al comma secondo ha allargato anche alla Pubblica Amministrazione tali principi, sancendo che il principio dell'equo compenso per le prestazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del decreto 172 del 2017 deve intendersi come applicazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività della pubblica amministrazione e, quindi , il suo rispetto si appalesa coerente all'ambito dei principi costituzionali che presiedono all'attività della stessa. Conseguentemente appare logico, secondo i giudici delegati della sezione, in linea generale disporre che le liquidazioni avvengano **secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale numero 55 del 2014 ed in caso di eventuali sue successive modifiche legislative secondo i nuovi parametri di legge sino a che il plenum della sezione non emetterà nuova circolare.** Inoltre si prende atto, già, del DM n. 37 del 8 marzo 2018 in vigore dal 27 aprile del medesimo anno, che ha innovato in materia di assistenza penale, arbitrale, assistenza civile a più soggetti , giudizi dinanzi al Tar ed al Consiglio di stato, mediazione, negoziazione assistita e attività stragiudiziale, nonché redazione di atti telematici in grado di consentire ricerca testuale degli argomenti e dei documenti, disponendo in generale un aumento dei parametri relativi.

**Ciò non esclude che possa procedersi in ambiti ben parametrati e solo sull'accordo previo e specifico delle parti a liquidare anche al di sotto dei parametri del citato decreto,** ad esempio in caso di transazioni molto misere economicamente il cui ricavo finisca per essere integralmente assorbito dalle spese .Infatti astrattamente la libertà di pattuizione tra le parti resta a qualsiasi livello economico essa si svolga.

**Dodici.Due ) la prima l'ipotesi base, liquidazione di spese già liquidate dal giudice del merito.**

Si chiarisce innanzitutto che nella ipotesi di **liquidazione giudiziale dei compensi in favore della procedura che sia risultata vittoriosa** nella controversia intentata o subita, al legale nominato spetta il compenso nella misura liquidata dal giudice della causa.

**Dodici .Tre) : Parametri utilizzati per la quantificazione della liquidazione.**

In linea generale si ritiene perciò che debba farsi **riferimento sempre nella liquidazione alle tariffe Ministeriali medie**, riconoscendo in ogni caso che un compenso ordinario per un lavoro concluso in modo diligente ed onorevole debba essere valutato in tale scaglione, salvo **possibilità di ridurre il compenso sino ai minimi tenendo conto delle peculiarità del caso concreto** ed in particolare : pratiche di valore esiguo, con impegno modesto del legale, controversie seriali di recupero crediti o di opposizione allo stato passivo, pratiche il cui esito è stato completamente negativo , tenendo quindi conto dell'esito del giudizio per la procedura ,che è obiettivamente un Cliente di tipo particolare , che opera nell'interesse pubblico e non per speculazione privata, seppure legittima e che assicura , spesso , al professionista una continuità collaborativa-operativa con la sezione.

**Dodici. Tre.Uno) :Determinazione del valore convenzionale della controversia civile che sia promossa dalla procedura o in cui essa si costituisca ( che non ha avuto esito positivo previsto dal precedente punto dodici.due) .**

Il valore della controversia è di regola stabilito dal codice di procedura civile agli articoli 10 e seguenti ma, in assenza di provvedimento di liquidazione delle spese da parte del giudice della controversia, dovrà essere sempre indicato dal legale in sede di richiesta di liquidazione del compenso il c.d. valore convenzionale della controversia.

In proposito il plenum di Sezione osserva **che la logica che aveva determinato i giudici a scegliere la soluzione della media matematica fra il richiesto in sede di iscrizione a ruolo ed il valore utile per la procedura , era legata alla entità precedente degli scaglioni ed al meccanismo di retrocessione al precedente scaglione più basso che la dimidiazione propiziava. Ora, tenuto conto che la modifica della entità economica degli scaglioni, la cui ampiezza è stata fortemente implementata, rende per lo più inutile l'adozione del meccanismo citato a fini di risparmio, ritiene di determinare il valore della controversia avendo riferimento esclusivamente alla richiesta compiuta dal legale in sede di iscrizione a ruolo, calmierando la liquidazione tramite l'applicazione dei minimi tariffari che, operando su scaglioni più alti rendono sostanzialmente equivalente a quanto in precedenza stabilito il risultato economico per il professionista**

**Nel caso di conclusione anticipata del processo** (per estinzione ad esempio, per accordo delle parti) anche a seguito di **trattativa conciliativa o transattiva** ai fini della determinazione convenzionale del valore della controversia si deve in modo analogo considerare valore convenzionale l'importo effettivo della transazione e su di esso vanno calcolati i **parametri medi maggiorati per la sola fase decisionale del 25 %**, quale meccanismo premiale dell'accelerazione processuale previsto dalla legge.

**Nelle cause di impugnazione dello stato passivo**, ivi comprese le impugnazioni di crediti ammessi e le revocazioni dei crediti, il compenso va quantificato ai legali della procedura previo accertamento della sola entità del credito controverso , quale valore convenzionale, e le controversie vanno valutate nella obiettiva complessità, spesso assai ridotta.

#### **Dodici. Tre. Due ) Il trattamento del parere**

Il parere di regola è un incarico professionale autonomo.

Nell'ipotesi in cui il legale abbia già espresso **un parere preventivo sull'azione da intraprendere o sull'opportunità di costituirsi** in una causa iniziata da altri e poi venga effettivamente promossa l'azione o effettuata la costituzione in giudizio suo tramite, l'attività di consulenza processuale di regola resterà assorbita nella voce "studio della controversia" ai fini della liquidazione del compenso per la prestazione resa

**Dodici.Tre.Tre): Le azioni risarcitorie e di responsabilità verso gli organi della impresa liquidata giudiziale.**

**Nel caso vengano esercitate azioni risarcitorie e di responsabilità civile verso gli organi amministrativi e di controllo delle società sottoposte a liquidazione giudiziale** o verso terzi o l'esercizio di azioni revocatorie o di inefficacia, il legale deve congruamente **ridurre il petitum**, sin dalla notifica dell'atto di citazione o del ricorso introduttivo se, in base alle informative che il curatore sempre deve fornire preventivamente sulla solvibilità dei convenuti, appare prevedibile in concreto la possibilità di non ottenere una soddisfazione integrale o forse nemmeno parziale anche in via coattiva.

Solo in casi eccezionali ,che vanno comunque motivati in relazione all'apparente incapienza patrimoniale dei convenuti, o al fine di agevolare soluzioni transattive o realizzare risparmi di imposta di registro eccetera, la riduzione può essere effettuata dopo la notifica della citazione o la costituzione in giudizio comunque indilatamente sempre prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Come noto, ove la previsione di soddisfazione sia del tutto negativa , il curatore si deve astenere dall' esercitare le predette azioni, utilizzando l'opzione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali eventualmente promossi nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili verso la massa.**

Si ribadisce che l'onere di svolgere i preventivi accertamenti patrimoniali sulle controparti compete al curatore mentre al legale competono solo pareri giuridici.

Analogamente è compito del curatore attivarsi per far precedere le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da opportuni procedimenti cautelari, con la richiesta di sequestri conservativi o di altro tipo, per garantirne l'utile risultato, mentre spetta al legale, ove gli sia avanzata specifica richiesta, dare pareri sulla possibilità o sulla percentuale di probabilità di ottenere effettivamente la concessione di tali misure cautelari.

Al fine di perseguire una filosofia di risparmio dei costi difensivi e di accelerazione delle procedure nell'ottica della legge Pinto, nelle cause in cui il curatore sia attore ed il tribunale giudichi in composizione monocratica si suggerisce di adottare il procedimento sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis e seguenti del codice di procedura civile, o gli accorgimenti che la imminente riforma del codice di procedura civile introdurrà, per rendere più celere il processo.

#### **Dodici.Tre. Quattro) il rimborso delle spese generali.**

Si chiarisce che ai compensi liquidati dal giudice delegato andrà aggiunto sempre il **rimborso delle spese generali** previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012 numero 247 pari al 15% del compenso, secondo la quantificazione attuale, anche quando ciò non sia contrattualmente pattuito , in base all'articolo due delle tariffe di cui al dm 55 del 2014. Per il settore penale si dovranno aggiungere le spese generali in base ai criteri dell'articolo 12 comma due dello stesso decreto ministeriale.

#### **Dodici .Tre.Cinque) Insorgenza del rapporto professionale e sua gestione, richiesta di liquidazione da parte del curatore. Suoi oneri.**

Come già anticipato al punto Undici.due il curatore come condizione del conferimento al legale di qualunque incarico, e quindi sempre prima del conferimento della procura alle liti, se si tratta di incarico giudiziale, deve chiedere al legale ed ottenere da questi la sottoscrizione di un atto scritto che contiene :

A l'accettazione incondizionata dei criteri indicati nella presente circolare , o di altri pattiziamente convenuti .

B la dichiarazione concernente il numero degli incarichi legali complessivamente ricevuti dalla sezione nell'anno di riferimento, sino a quel momento; tale atto deve essere inviato al giudice delegato quando si chieda la nomina giudiziale e deve essere depositato nel fascicolo della procedura.

**Ai fini della corretta redazione del piano di liquidazione si consiglia ai curatori di farsi rilasciare un preventivo di spesa**, ovvero un preventivo della parcella al fine di poter valutare la convenienza o accettabilità economica del progettato conferimento di incarico e la sua incidenza sui costi di gestione della procedura. E' noto al plenum che tale prospettazione non incontra il favore dei professionisti ed in passato è stata spesso di fatto disattesa, **ma appare indispensabile ora alla luce delle modifiche del 213 CC.II in tema di programma di liquidazione che richiede esplicitamente il parametro del costo del giudizio per il primo grado.**

Nel menzionato preventivo il legale dovrà indicare se intende ottenere , oltre all'anticipazione delle spese borsuali, anche il versamento di un acconto, che di regola non potrà superare la percentuale del 50% dei compensi ed il cui versamento non può che essere subordinato alla circostanza che la procedura disponga di fondi liquidi sufficienti e che l'incarico sia stato formalizzato .

Ove per qualsiasi ragione non vi sia stata la previa accettazione da parte del legale in ordine ai criteri di commisurazione di compenso indicati nella presente circolare ,il curatore potrà comunque ottenere una accettazione ex post dei criteri stessi per iscritto ed allegarla al fascicolo.

Il preventivo unitamente, alla nota proforma finale ,deve essere presentato dal curatore al giudice delegato con l'indicazione sotto la propria responsabilità di quale sia il valore convenzionale della causa o della prestazione legale in base ai criteri indicati nella presente circolare, precisando se i conteggi del legale siano esatti alla luce dei criteri stessi e proponendo eventualmente altri diversi criteri di calcolo che egli reputi più corretti, spiegandone la ragione. Il curatore dovrà anche relazionare in modo completo ed analitico il giudice delegato sulle modalità con cui la prestazione è stata condotta dal legale e sui risultati dallo stesso ottenuti in termini di tempi e risultati economici. **Una mera affermazione di congruità generica non è ritenuta esaustiva dell'onere informativo del curatore.**

#### **Dodici.Tre. Sei ): Patrocinio a spese dello Stato. DPR n. 115 del 2002**

Nel caso, assai comune in concreto, che la prestazione del legale al momento dell'assegnazione dell'incarico, non veda la procedura possedere un patrimonio capiente, il curatore se vuole nominarlo ed introdurre la controversia, deve presentare una istanza di nomina nella quale chiederà al giudice di dichiarare esplicitamente che la procedura è priva di mezzi e può quindi accedere al patrocinio a spese dello Stato,[ il quale, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare e spese , in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese (v. Cass. Civ. n. 10053 del 2012)]. IL giudice provvede in questo caso ad effettuare la dichiarazione di incapienza della procedura e designa il legale che preferibilmente deve essere indicato nell' elenco di cui al DPR 115 del 2002 art. 81.

**Il patrocinio si ottiene solo prima dell'inizio della controversia e non in corso di causa.** Non è possibile un provvedimento retroattivo.

Nel momento in cui si deve procedere alla liquidazione si deve applicare la metà del compenso spettante ai sensi di legge, che non può mai superare il valore medio tariffario. Si rammenta che in ogni caso la **liquidazione del compenso viene effettuata dal giudice della causa di merito ex art. 83 del D.P.R. 115 del 2002 citato** al quale l'istanza, motivata e con adeguata quantificazione, deve essere **presentata tempestivamente dal legale officiato**, prima che la causa venga trattenuta in decisione.

#### **Dodici.Tre. Sette ): Criteri di calcolo per l'attività stragiudiziale e l'attività civile in ambito penale.**

Come si è osservato per **l'attività stragiudiziale civile in quanto non abbia sviluppi giudiziari**, i criteri per la liquidazione sono stati integrati dal **decreto ministeriale numero 37 dell'8 marzo 2018 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense**, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)..che la sezione intende considerare.

In particolare l'**art. 19 stabilisce i Parametri generali per la determinazione dei compensi che il giudici della sezione hanno condiviso**. Cosicché ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata al Dm. 37 citato, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

Analogamente si deve dire **per il legale officiato per la difesa e costituzione della parte civile**, quando essa sia una procedura, il **D.M. 37 del 2018 ha previsto all'art. 12 i Parametri generali per la determinazione dei compensi**. I giudici delegati hanno così condiviso i principi generali ed in particolare che: " Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti ((e degli atti)) da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. "

L'articolo impone di tenere conto anche del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, ((possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento)).

I giudici della sezione approvano in linea generale i principi succitati e valuteranno anche la possibilità di incremento in caso di difesa contro più soggetti, di molteplicità di imputazioni, e di riduzione quando, ferma l'identità di posizione ((procedimentale) o processuale), la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi ((soggetti)) e in rapporto alle contestazioni.

Il compenso si liquida come per legge per fasi.

Per la liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

### **Tredici.) Nomina dei periti stimatori e di altri Coadiutori tecnici.**

I giudici della sezione ritengono che anche per i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici ad esempio i consulenti del lavoro i consulenti di diritto tributario ecc. in quanto nominati dai curatori ai sensi dell'articolo 129, CC.II., comma 2, permanga la necessità di applicare dei criteri uniformi di controllo preventivo, che

abbiano portata generale sui criteri di nomina, criteri che devono avere riferimento all'intera categoria dei periti iscritti nei vari Albi Professionali, ed in connessione con la circostanza che l'attività che sono chiamati a svolgere si ricollega in ogni modo a procedimenti giudiziari quali, come si è detto, le procedure di liquidazione giudiziale sicuramente sono. Vi è pertanto l'esigenza di fondo che si realizzi una equa distribuzione degli incarichi, esigenza particolarmente sentita dal codice riformato che fa della turnazione, trasparenza ed efficienza uno dei principi cardine della gestione procedurale.

Pertanto, come per le nomine dei professionisti, curatori, legali vi è stata la adozione di alcune linee guida, così è anche per i periti. Esse vengono indicate in questa sede:

#### **Tredici. Uno ) fissazione di un numero massimo di incarichi..**

I giudici della sezione, dopo anni di monitoraggi hanno rilevato che l'aumento dal numero massimo di 15 incarichi previsto prima del 2010 ad un numero massimo di 30 incarichi globali annuali con l'indicazione che di questi 10 devono riguardare le perizie immobiliari e 20 quelle mobiliari, comprendendo in tale numero anche eventuali nomine quali consulenti tecnici di parte in controversie pendenti, ha prodotto una concentrazione non apprezzabile di nomine nei confronti di pochi soggetti, non essendosi realizzato invece l'auspicabile ampliamento della rosa dei soggetti che offrono le loro prestazioni al tribunale. **Per tale ragione, ritiene di ridurre a 25 gli incarichi annui che possono essere assegnati ad un singolo perito di cui otto per perizie immobiliari e 13 per quelle mobiliari.** ( per le perizie di stima la data della nomina coincide con quella del giuramento, per le altre in cui non vi è giuramento la data della nomina coincide colla ricezione della notizia di nomina formale da parte del curatore) .

#### **Per evitare che la disposizione sia di fatto disapplicata il monitoraggio avverrà tramite consolle sulla base delle dichiarazioni rese da ciascun perito**

In ogni caso ove il giudice rinvenga il superamento dei limiti valuterà se procedere alla revoca dell'incarico al perito, oppure se informare i curatori che il soggetto non deve ritenersi affidabile in quanto deposita dichiarazioni false e reticenti.

**I Limiti numerici indicati sono derogabili solo in casi eccezionali** da motivare adeguatamente al giudice delegato e da autorizzare specificamente. **Lo stesso curatore non può nominare il medesimo tecnico per più di cinque volte nel corso di un anno e non più di due volte all'interno dello stesso fallimento .**

Come già rilevato in ordine alle nomine dei curatori o dei legali **per stesso tecnico si deve intendere** anche qualunque altro tecnico appartenente al medesimo studio associato del tecnico già nominato.

Nel caso il curatore proceda a più nomine di quelle previste senza l'autorizzazione ad una deroga, il giudice delegato valuterà se attivare il procedimento di revoca del medesimo.

#### **Tredici. Due) : Gestione del rapporto professionale con i periti stimatori e gli altri coadiutori tecnici.**

Il curatore deve affidare ad ogni stimatore o altro coadiutore tecnico un preciso quesito scritto indicando altresì il termine temporale entro il quale l'elaborato deve essere terminato e depositarlo telematicamente nel fascicolo della liquidazione giudiziale ad informativa del giudice delegato.. Per i periti in particolare si prevede l'utilizzo degli opportuni mezzi informatici per la redazione, la memorizzazione della relazione e per la sua successiva pubblicazione sul sito Internet del tribunale o in qualunque altro ambito nel quale il curatore, autorizzato se del caso dal giudice delegato, possa eseguire forme di pubblicità. **Per le perizie immobiliari, si devono allegare sempre in caso di stima** i necessari reperti fotografici, i documenti planimetrici, la documentazione ipocatastale ed urbanistica di riferimento e tutti gli atti di provenienza

inerenti all'ultimo ventennio. In tali perizie inoltre il tecnico nominato deve, sotto la propria responsabilità, **dichiarare di avere preso visione di tutti documenti in oggetto in particolare degli atti di provenienza e deve quindi predisporre sulla base di essi e della documentazione ipocatastale acquisita la descrizione esatta del bene stimato, che dovrà poi essere riportata negli annunci pubblicitari di vendita e nell'atto di trasferimento della proprietà**, sia che questo venga eseguito dal notaio sia che venga eseguito dallo stesso giudice delegato; egli dovrà evidentemente inserire tutti i dati informativi richiesti dall'articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

I curatori prima di affidare l'incarico devono appurare che il perito sia in grado di redigere le perizie nel rispetto di tutte le condizioni suindicate, con particolare riferimento alla possibilità di redigere e depositare gli atti in via telematica.

#### **Tredici.Due.Uno): il giuramento.**

**I periti stimatori devono effettuare giuramento dinanzi al giudice delegato della procedura di riferimento e nel contempo devono accettare i criteri e le regole indicate dalla presente circolare, dichiarando sotto la propria responsabilità quale sia lo stato degli incarichi già ricevuti nel corso dell'anno, in particolare il loro numero e la suddivisione fra perizie mobiliari ed immobiliari.** Tutta questa attività deve risultare nel cosiddetto **verbale di giuramento** dove il perito indicherà anche l'albo specifico cui è iscritto, la validità o ed efficacia della iscrizione al momento della sottoscrizione del giuramento, allegando l'elenco dettagliato degli incarichi ricevuti dalla sezione fallimentare del tribunale di Milano nell'anno in cui il giuramento viene sottoscritto con indicazione della procedura, del curatore, del giudice delegato e della natura dell'incarico.

Il termine per la redazione dell'elaborato assegnato dal curatore al momento la formulazione del quesito deve risultare dal verbale di giuramento.

Si raccomanda che il giuramento sia prestato dinanzi al giudice prima dell'inizio delle operazioni peritali **dovendosi escludere la asseverazione successiva all'espletamento dell'incarico.**

I curatori devono indicare già nel programma di liquidazione i periti di cui intendono avvalersi, e lo stato delle nomine relative ad essi deve essere chiaramente visibile nella prima relazione depositata ai sensi dell'articolo 130 primo comma e poi essere declinata nei rapporti periodici di cui al quinto comma.

Se i beni inventariati sono di veramente modesto valore contabile, ai fini di realizzare un risparmio nella gestione della procedura, può essere lo stesso curatore ad effettuare la valutazione previa informazione al giudice.

#### **Tredici . Due.Due): la nomina di una società di revisione come coadiutrice contabile del curatore.**

Sin dal 2010 i giudici della sezione hanno ritenuto che il curatore possa e debba attivarsi per essere autorizzato ad avvalersi di una società di revisione quale coadiutrice specializzata in situazioni di difficile analisi della contabilità delle imprese in liquidazione giudiziale, cui non possa sopperire con le sue proprie competenze il curatore. Potendo ciò consentire una migliore attività recuperatoria o una maggiore valutazione delle responsabilità penali senza incorrere in decadenze o prescrizioni, a causa del tempo occorrente, il curatore che ritenga di proporre un'istanza volta a tal fine, deve munirsi di un preventivo che dimostri la competitività ed i vantaggi per la procedura della scelta di quella società di revisione, formulare una motivata ed adeguata richiesta nei confronti del giudice delegato, ovviamente per casi di particolare complessità e difficoltà.

#### **Tredici. Tre) criteri per la liquidazione dei compensi ai periti.**

Di regola quando l'incarico viene conferito dal curatore si tratta pur sempre di un incarico che verrà liquidato dall'autorità giudiziaria e che pertanto rientra tra i compensi ai consulenti e periti di cui alla legge 8 luglio 80 numero 319, adeguata col d.p.r. 27 luglio 1988 numero 352, successivamente modificato dal decreto ministeriale del Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 che ha di fatto rideterminato le tabelle di calcolo aggiornandole. Il tribunale infatti accede alla tesi della giurisprudenza di legittimità secondo la quale colui che si presta quale coadiutore del curatore fallimentare, integrando l'attività dello stesso, svolge in realtà funzioni di collaborazione, di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale ed in tal modo assume la veste di ausiliario del giudice, dovendosi escludere invece che il coadiutore sia un libero professionista, che possa quindi esporre il proprio compenso secondo la tariffa professionale di categoria, cfr Cass. N. 10513 del 3.5.2018 e Cass. 10143 del 9.5.2011. Dalla collocazione della figura del perito tra i gli ausiliari del giudice consegue la possibilità di applicare anche il dimezzamento dei compensi immobiliari e mobiliari ( ai sensi dell'art. 3 DPR 27.07.1988 n. 352 in relazione all'art. 2 come modificato dal D.M. Giustizia 30 maggio 2002 e dell'art. 13 dello stesso DPR.).

**Per quanto riguarda la possibilità di liquidare i compensi a vacanza, cioè a tempo**, si deve dire che trattasi di un criterio da utilizzare solo se non sia possibile ricorrere al criterio della determinazione in misura fissa o variabile del compenso . La base normativa è l'ancora vigente art. 4 della legge 8.7.80 n. 19

Nell'ipotesi cui sia necessario liquidare gli onorari con la commisurazione al tempo della prestazione il giudice delegato è ovviamente tenuto a determinare il numero delle vacanze da liquidare con riferimento al numero delle ore che sia stato strettamente provato siano state impiegate per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine in giorni o mesi assegnato dal curatore per il deposito della relazione. Secondo quanto espresso anche dalla precedente circolare, ogni vacanza corrisponde a due ore di lavoro ed il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge 319 del 1980.

Per l'ipotesi invece in cui **gli onorari debbano essere determinati a percentuale la sezione applica le disposizioni delle leggi citate ovvero le tabelle aggiornate del dpr 352 del 1988 come modificato integrativamente dal D,Min,. Giustizia . 30 maggio 2022.**

**Tredici.Tre.Uno) Il rimborso delle spese.**

**Le spese vive sostenute dal perito vengono rimborsate sulla base di una nota analitica e documentata** che dapprima il curatore e poi il giudice delegato devono verificare, con possibilità di escludere le spese non necessarie o manifestamente eccessive e non autorizzate previamente.

Una ipotesi particolare di rimborso spese è data dalla circostanza che, per svolgere l'attività del perito, siano stati utilizzati altri prestatori d'opera di cui perito si sia avvalso a sua volta. Il rimborso può avvenire soltanto se l'utilizzo e la spesa siano stati preventivamente autorizzati dal giudice delegato.

Nella ulteriore ipotesi che il **perito si avvalga di un professionista con un vero e proprio contratto d'opera** per cui questi provvede poi ad emettere parcella secondo le tariffe di legge, occorre che sia redatto un preventivo, negoziato nei termini più ridotti possibili, che lo stesso sia autorizzato dal giudice delegato il quale deve essere informato in ordine alla assoluta necessità dello svolgimento dell'attività professionale per poter



giungere alla redazione di un elaborato che sia utile per la procedura per valutare la convenienza della scelta del professionista sotto il profilo tecnico ed economico.


**Tredici .Tre.Due.) Le proroghe. Il mancato rispetto del termine stabilito.**

La proroga del termine fissato dal curatore per l'espletamento dell'incarico viene concessa subordinatamente al verificarsi di fatti sopravvenuti, comprovati e non dipendenti dalla volontà del perito.

Se anche, nonostante la proroga, non vi è il rispetto del termine stabilito per l'espletamento dell'incarico, non soltanto non vi è possibilità di liquidare vacanze oltre il termine, ma di regola i giudici della sezione hanno deciso di ridurre il compenso generale sino al 25%, stante la estrema importanza che la sollecitudine nell'espletamento dei propri incarichi riveste all'interno del nuovo codice della crisi.

Il Presidente della sezione.

Dott. Alida Paluchowski.



Si invia, tramite la cancelleria,

Alla dirigente della Cancelleria della sezione crisi d'impresa e insolvenza  
All'Ordine degli Avvocati di Milano

All'Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano

All'Associazione Concorsualisti Milanese, ACM;

Ai giudici delegati della sezione

Si pubblichino nel sito del Tribunale nell'area destinata alle circolari .